

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Direzione Generale
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

Circolare n. 2

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della Regione Abruzzo

E p.c.
Ai Sigg.ri Prefetti della Regione Abruzzo

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale Servizi Elettorali

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo di domenica 10 marzo 2024.

Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedure speciali.

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire l'esercizio del diritto di voto di alcune categorie di elettori, non presso l'ufficio di sezione nelle cui liste sono iscritti, bensì in un altro ufficio sezionale (normale o "volante") nell'ambito dello stesso comune d'iscrizione elettorale o di altro comune.

Con riferimento alle speciali modalità di voto sottoindicate si evidenzia, in via preliminare, **l'esigenza che i presidenti di seggio richiamino l'attenzione degli elettori interessati in ordine al divieto di esprimere il proprio voto in più di una sezione elettorale ed alle conseguenti sanzioni di carattere penale applicabili in caso di violazione di tale divieto**, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

SOMMARIO

- A. Componenti del seggio, rappresentanti delle liste presso il seggio, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio.
- B. Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
- C. Naviganti (marittimi e aviatori).
- D. Degenti in ospedali e case di cura.
- E. Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.
- F. Detenuti.
- G. Ammessi al voto domiciliare.
- H. Consegna e uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione o per ciascun seggio speciale.



Direzione Generale
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

A) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste presso il seggio, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio (art. 40 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se sia iscritto in altra sezione dello stesso Comune o di altro Comune della Regione Abruzzo.

Gli scrutatori e il segretario del seggio, nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune di ubicazione del seggio stesso, votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti come elettori in altra sezione del proprio Comune.

I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori dello stesso Comune o di altro Comune della Regione Abruzzo.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione dello stesso Comune o di altro Comune della Regione Abruzzo.

B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e art. 1 lett. P) decreto – legge n. 161/1976, convertito nella legge n. 240/1976)

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal proprio Comune, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta, purché elettori di un Comune della Regione Abruzzo.

Al riguardo, questa Direzione, con nota prot. n. 0486282 del 30.11.2023, che si allega in copia, ha fatto pervenire ai Comandi Regionali o Uffici Centrali, dai quali i reparti delle suddette Forze dipendono, alcuni suggerimenti utili a facilitare l'accesso alle urne del predetto personale in occasione delle consultazioni elettorali di che trattasi.

Si auspica una stretta collaborazione tra le Amministrazioni Comunali e Comandi, Uffici e Autorità militari locali, ai fini della puntuale applicazione delle suddette disposizioni.

C) Naviganti (marittimi e aviatori) – (art. 50 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361; art. 1 lett. f) del decreto – legge 3 maggio 1976 n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976 n. 240).

I naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per motivi d'imbarco solo se elettori di un Comune della Regione Abruzzo.

Si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del Comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (PEC, MAIL ecc.) al Comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- il sindaco del Comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi



Direzione Generale
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;

- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del Comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
- il sindaco del Comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

Vorranno le SS.LL. valutare l'opportunità di richiamare l'attenzione delle competenti Autorità portuali e aeroportuali sulle cennate disposizioni e istruzioni.

D) Degenti in ospedali e case di cura (art. 42, 43 e 44 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e art. 9 L. 23 aprile 1976 n. 136).

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione Abruzzo nel cui ambito è ubicato il nosocomio.

Tale ammissione al voto avviene previa presentazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

La predetta dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**. Il sindaco del Comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, **nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione** unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, con il mezzo più rapido possibile (PEC, Mail o altro mezzo equivalente), un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in comuni diversi da quello di iscrizione nelle liste elettorali, ai sindaci dei suddetti comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del rispettivo luogo di cura; la cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compiliarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti-letto, secondo il seguente schema:



Direzione Generale
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

1. **sezioni ospedaliere**, da costituire, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su domanda ed in sede di revisione delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
2. **seggi speciali**, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato che precede la data di votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
3. uffici distaccati di sezione (**seggi c.d. volanti**), da costituire, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali seggi sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste di candidati, se designati - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale di riferimento, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro della coincidenza del numero delle schede stesse con quello degli elettori votanti iscritti nelle relative liste aggiunte, da allegare a quella di sezione.

L'art. 9, comma 9, della legge 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire **presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale** per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

E) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 42 D.P.R. 16 maggio 190 n. 570).

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell'ambito del Comune interessato, sia tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori di un qualsiasi Comune della Regione Abruzzo.

La raccolta del voto dovrà avvenire di norma a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. **seggio volante**), secondo le modalità previste dall'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960.

In relazione sia al punto D) che al punto E) si auspica una stretta collaborazione tra i Comuni in indirizzo e le strutture medico-sanitarie, di ricovero e assistenza interessate, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto ed anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

F) Detenuti (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136)

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva, ubicato in un Comune della Regione, purché siano elettori dello stesso Comune o di un altro Comune della Regione.



Direzione Generale
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un **seggio speciale**, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al punto 2) della lettera D).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

1. l'interessato, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto **una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova**, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
2. il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede ai seguenti adempimenti:
 - include il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
 - rilascia immediatamente all'interessato, con il mezzo più rapido possibile (pec, mail o altro mezzo equivalente), una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
 - rimette, nel caso di elettori detenuti presso Istituti ubicati in comuni diversi da quello di iscrizione nelle liste elettorali, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'Istituto o altra struttura penitenziaria;
3. i sindaci dei comuni in cui ha sede il luogo di detenzione compileranno un elenco, distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, **il giorno precedente quello della votazione** dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, che provvederà, a sua volta, a consegnarlo al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione** ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera B), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi della precitata normativa.

Le SS.LL. vorranno richiamare tali adempimenti all'attenzione dei direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, per quanto di rispettiva competenza, svolgendo nel contempo opera di sensibilizzazione per una efficace e preventiva informazione nei confronti di tutti i detenuti e per la tempestiva attuazione delle prescritte procedure finalizzate a consentire l'esercizio del voto alle suddette categorie di elettori.

- G) Ammessi al voto domiciliare (art. 1 Decreto – Legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni).



Direzione Generale
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

Il voto domiciliare è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006 n. 1, convertito in legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46.

Si rammenta che le suddette disposizioni si applicano solo nel caso in cui il richiedente risulti elettore della Regione Abruzzo e dimori nell'ambito del territorio della Regione.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia **fra martedì 30 gennaio e lunedì 19 febbraio 2024**. Tale ultimo termine del 19 febbraio 2024, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

I Sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale, verificata la regolarità e completezza delle domande, includono in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciano attestazione di ciò a ciascun richiedente.

Qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in un Comune della Regione Abruzzo diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali, i Sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, e quindi **entro domenica 3 marzo 2024**, dovranno comunicare a ciascuno dei Comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

Tutti i sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune della regione

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.

I Sindaci dei Comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto. Tale supporto consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti,



Direzione Generale
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

Per tutti gli aspetti di maggior dettaglio, concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei seggi, si fa rinvio alle istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione che saranno pubblicate sul sito della Regione Abruzzo, nella sezione dedicata alle "Elezioni Regionali 2024" ([Elezioni regionali 2024 | Regione Abruzzo](#)) e che saranno fornite ai presidenti di seggio su supporto cartaceo.

H) Consegna ad uso di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale.

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

I suddetti bolli, a cura del Sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Il sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo descritto in premessa - valido per tutte le tipologie di sezioni - è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Antonio Sorgi